

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2751

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CACCIA, PERRONE, ABETE, FONTANA ELIO, GARAVAGLIA, ABBATE, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BORTOLANI, CARAVITA, CAROLI, CERIONI, CONTU, DEGENNARO, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FIORI GIOVANNINO, IANNIELLO, LAFORGIA, LAGANÀ, NAPOLI, PEZZATI, PICANO, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, QUIETI, ROCELLI, ROSSI ALBERTO, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SCAIOLA, SINESIO, SPOSETTI, STEGAGNINI, TANTALO, ZANFORLIN, ZOPPI, ZURLO**

*Presentata il 28 luglio 1981*

Modificazioni agli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e proroga del termine di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, concernenti norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ritardi concernenti la redazione dei piani regionali di risanamento, previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, in aggiunta ai ritardi riguardanti la predisposizione da parte dei Comuni dei programmi fognari, previsti dall'articolo 14, ultimo comma della citata legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché i ritardi nell'afflusso dei finanziamenti statali ai comuni, impediscono la realizzazione delle opere di raccolta e depurazione centralizzata degli scarichi nei termini stabiliti dalla legge (31 dicembre 1981). Tali ritardi rischiano quindi, di

vanificare i benefici derivanti dalla politica consortile.

Fognature e impianti pubblici centralizzati sono e devono essere lo strumento principale di tutto il sistema, perché ciò risponde a logica organizzativa e finanziaria e non solo guardando alla realizzazione delle opere ma anche e soprattutto alla gestione delle stesse dove il momento di razionalizzazione e di risparmio di spese è ancor più pregnante.

Alla depurazione degli scarichi civili occorre inoltre l'apporto dei reflui industriali; bisogna quindi adottare fin d'ora

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

soluzioni che favoriscano tale integrazione, evitando che i depuratori pubblici rimangano privi di un apporto fondamentale per la loro più economica funzionalità.

Non si tratta, quindi, di ritardare la depurazione finale dei reflui industriali, che rispettando le prescrizioni comunali o consortili sarebbero comunque a livelli già accettabili di trattamento, ma bensì di anticipare la depurazione totale complessiva degli apporti inquinanti incentivando le strutture pubbliche di depurazione mista e prevedendo strumenti per la loro efficiente gestione.

La legge 24 dicembre 1979, n. 650, ha recepito questo principio considerando con preminente favore la via della depurazione pubblica e consortile.

Si è voluto, tuttavia, vincolare il raggiungimento dei risultati ad un termine preciso e generalizzato.

È necessario quindi superare i vincoli temporali esistenti nella legge che rischiano di rendere la soluzione consortile impercorribile con grave danno per l'economia pubblica e dei soggetti interessati.

Ove è avviata la soluzione pubblica congiunta prevista dal piano regionale di risanamento non è più possibile obbligare successivamente ciascuna parte all'autonomo adeguamento mediante depurazioni in-

dividuali, anche qualora l'attivazione dei dispositivi pubblici subisca ritardi.

Inoltre la legge 24 dicembre 1979, numero 650, (articolo 2, terzo comma) fissa al 1° settembre 1981 il termine massimo per l'attuazione dei programmi aziendali di disinquinamento delle acque presentati alle Regioni.

Le industrie in generale hanno accelerato al massimo il processo di impostazione e di realizzazione di detti programmi. Esistono tuttavia numerosi casi di ritardo dovuti a fattori esterni indipendenti dalle previsioni e dalla volontà dell'imprenditore quali: difficoltà di progettazione, impedimenti urbanistici, scarsità di imprese veramente qualificate e conseguente sovraccarico di lavoro per le stesse, eccetera.

Si aggiunga che nei primi mesi di funzionamento ogni impianto di depurazione può non dare risultati pienamente affidabili per le esigenze dell'inevitabile periodo di « rodaggio ».

Si rende pertanto indispensabile la proroga del termine del 1° settembre 1981 e la contestuale delega alle Regioni per la concessione, previo accertamento dei reali motivi di impossibilità di completamento o avviamento degli impianti, di proroghe del termine dalle stesse stabilito nell'autorizzazione al programma di disinquinamento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella A;

2) nel caso di recapito, in pubbliche fognature debbono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere comunque conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C, e successivamente all'avvio del medesimo, adeguarsi inoltre ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari più restrittivi attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.

In ogni caso, se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il termine stabilito dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento e comunque entro e non oltre il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, si applicano le norme di cui alla prima parte del presente numero;

3) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, nel rispetto delle norme igieniche

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

stabilite dalle autorità sanitarie locali, sino all'emanazione della normativa specifica da parte delle autorità statali e regionali ai sensi del punto 2), voce e), dell'articolo 2 e della voce e) dell'articolo 4, cui si dovranno adeguare ».

## ART. 2.

L'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti sono soggetti alle seguenti norme:

1) se hanno recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella C;

b) entro i successivi sei anni, ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento;

2) se hanno recapito in pubbliche fognature dovranno essere adeguati:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità della allegata tabella C;

b) dalla data di attivazione dell'impianto centralizzato di depurazione, ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi che gestiscono il pubblico servizio.

I comuni ed i consorzi possono, anche prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, stabilire limiti di accettabilità, norme e prescrizioni regolamentari attinenti all'impianto stesso che devono essere approvati dalla regione, tenendo conto dello stato di fatto delle opere di convogliamento e dell'impianto di depurazione. L'adeguamento degli scarichi deve essere realizzato entro novanta giorni dalla data dell'approvazione da parte della regione.

I comuni ed i consorzi, ove abbiano adottato le procedure di cui al capoverso

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

precedente, devono realizzare l'impianto centralizzato di depurazione entro diciotto mesi dall'approvazione della regione e comunque non oltre il termine stabilito dalle Regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque e comunque entro e non oltre il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8. I finanziamenti relativi alla costruzione degli impianti centralizzati, ove approvati dalla regione, devono avere carattere di assoluta priorità.

I consorzi costituiti tra enti pubblici e quelli costituiti tra enti pubblici e privati, ivi compresi quelli previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, qualora dimostrino di aver avviato opere per il convogliamento e la depurazione degli scarichi, possono completarle entro e non oltre il termine stabilito dalle Regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque e comunque entro e non oltre il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8.

In ogni caso se l'impianto centralizzato di depurazione non entra in funzione, in tutte le sue parti, entro il termine stabilito dalle Regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque e comunque entro e non oltre il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, si applicano esclusivamente le norme di cui alla lettera precedente;

3) se hanno recapito sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, o nel sottosuolo, sono ammessi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali. Essi dovranno comunque adeguarsi, nei termini rispettivamente prescritti, a quanto disposti al precedente punto 1), lettere *a)* e *b)*, del presente articolo.

L'ammissione definitiva è subordinata al rispetto della normativa specifica emanata dalle autorità statali e regionali competenti ai sensi dell'articolo 2, voce *e)*, punto 2) e dell'articolo 4, voce *e)*.

Le stesse norme di cui al numero 2) del presente articolo si applicano agli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature, sulla base dei programmi comunali di cui all'articolo 14, purché ciò avvenga entro il termine stabilito dalle Regioni con i rispettivi piani di risanamento

delle acque e comunque entro e non oltre il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 ».

ART. 3.

Il termine del 1° settembre 1981 di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 è prorogato al 1° settembre 1982.

Le Regioni possono, su motivata richiesta, prorogare il termine per l'attuazione del programma, stabilito nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.